

## IL NON VOTO AMMESSO DALLA COSTITUZIONE

di VINCENZO LIPPOLIS

**D**A PARTE di coloro che dissentono dalla scelta di non partecipare al referendum sulla legge in materia di procreazione assistita si ritorna sull'argomento con puntigliosità. Anche se non si qualifica l'astensione dal voto come un comportamento illegittimo, se ne contesta la correttezza, si tende a bollarlo come un espediente furbo perché il "no" prevarrebbe

non attraverso un aperto confronto con i "sì", ma grazie all'unione con chi non potrà votare o non voterà per indifferenza.

Insomma è quasi come se coloro che decideranno di astenersi non siano dei buoni cittadini e, pur senza violare alcuna espressa norma della Costituzione, ne tradiscano però in qualche modo lo spirito.

Questa impostazione del problema non convince ed è opportuno fare chiarezza.

Va innanzitutto sgombrato il terreno dal richiamo alla qualificazione del voto come "dovere civico" operata dall'art. 48 della Costituzione. La maggioranza dei costituzionalisti, da Paolo Barile a Massimo Luciani, ritiene che tale dovere operi in maniera diversa in riferimento alle elezioni e al referendum abrogativo proprio perché la previsione per quest'ultimo di un *quorum* di validità implica che la non partecipazione sia una manifestazione di volontà dotata di una precisa rilevanza giuridica e legittimamente espressa.

Inoltre, la partecipazione alle elezioni ha un valore molto diverso e più pregnante, perché la formazione delle assemblee politiche è il momento insostituibile per il funzionamento della nostra democrazia, che è fondata sul principio rappresentativo, mentre la non partecipazione al referendum significa soltanto non voler esercitare un'opportunità offerta dal sistema democratico e comporta solo il mantenimento della situazione legislativa esistente.

Confermare la legge in vigore non attraverso la manifestazione di un voto contrario, ma utilizzando l'astensione combinata di chi è contro l'abrogazione e degli indifferenti e degli impossibilitati a votare, è un effetto consentito dalla Costituzione proprio attraverso la previsione del *quorum* di partecipazione.

È utile ricordare che, in sede di Assemblea Costituente, il testo del progetto di

Costituzione, elaborato dalla Commissione dei 75, prevedeva un *quorum* di partecipazione inferiore, due quinti, vale a dire il quaranta per cento degli aventi diritto. In Assemblea plenaria, l'on. Paolo Rossi (che negli anni Settanta sarebbe diventato presidente della Corte Costituzionale) presentò un emendamento che prevedeva il *quorum* del sessanta per cento. Si scelse infine la soluzione della metà più uno.

I costituenti, molto cauti nell'innestare istituti di democrazia diretta in un sistema di democrazia rappresentativa parlamentare, volevano evitare, da un lato, che una legge fosse abrogata con una minima partecipazione popolare, dall'altro lato, che si promuovessero referendum senza la speranza di riuscire nell'intento. In sostanza, la norma costituzionale stabilisce un *quorum* di validità affinché la decisione di abrogare una legge (e cioè di andare in senso contrario alle deliberazioni del Parlamento) abbia il carattere di una effettiva rappresentatività dell'elettorato. Per giungere a tale risultato, attribuisce ai promotori l'onere di portarne alle urne la maggioranza.

L'inequivocità del disposto costituzionale è stata confermata dall'esperienza concreta delle prove referendarie, nelle quali la scelta dell'astensione per ottenere il "no" all'abrogazione è divenuta mezzo utilizzato da diverse parti politiche. In un recente volume sull'argomento, Augusto Barbera, protagonista della stagione dei referendum sulla legislazione elettorale, ricorda che l'uso politico dell'astensionismo fu incoraggiato proprio dal leader referendario per eccellenza, Marco Pannella, in occasione del referendum sulla scala mobile e che da allora l'astensione è diventata una via d'uscita sempre più ricorrente.

Né, per altro verso, vale accostare il *quorum* previsto per il referendum abrogativo con quello analogo fissato dall'art. 64 della Costituzione per le deliberazioni delle Camere, che non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. È evidente la disparità delle situazioni: i parlamentari esercitano una funzione pubblica per la quale hanno chiesto ed ottenuto il consenso elettorale; la doverosità della loro partecipazione ai lavori delle Camere è esplicitamente sancita nei rispettivi regolamenti (articoli 48-bis regolamento Camera e I regolamento Senato); la prolungata mancanza del numero legale nelle assemblee legislative porterebbe alla paralisi dell'intero sistema istituzionale, mentre il mancato raggiungimento del *quorum* in un referendum, come ho già detto, ha il solo e limitato effetto di lasciare inalterato l'ordinamento giuridico.

Quanto al rilievo che è stato mosso al Presidente della Camera di aver individuato nel Parlamento il luogo istituzionale includibile per assumere decisioni sulla materia della fecondazione assistita, è fin troppo evidente che non si può pensare ad un surrettizio ampliamento delle materie sottratte a referendum. Si vuole chiaramente sottolineare il fatto che lo strumento referendario, per la sua netta dicotomia "sì/no", non è il mezzo più idoneo per cogliere tutte le sfaccettature di una questione così complessa. Un compito che, invece, può essere assai meglio assolto dall'istituzione parlamentare. In questo senso, la scelta di non partecipare al voto si giustifica pienamente perché lascia il Parlamento libero di rimeditare la materia con il dovuto approfondimento. D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale ha ampiamente esteso i limiti di ammissibilità del referendum proprio al fine di evitare che siano sottoposti al popolo quesiti troppo complessi e non chiari.

Si può quindi concludere che gli italiani, che per propria decisione non prenderanno parte al referendum di domenica prossima, possono farlo con la serena coscienza di essere cittadini che agiscono nel pieno rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione. Non è un atteggiamento pilatesco o diseducativo, ma il consapevole perseguimento di un risultato previsto dalla Costituzione con mezzi del tutto legittimi.